



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 4

DATA PUBBLICAZIONE 23/7/2020

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI	1
1.1. Segreteria L.N.D.....	1
1.1.1. Rettifica Graduatoria domande di ammissione per Società non aventi diritto al Campionato Seconda categoria	1
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	2
2.1. Segreteria S.G.S.	2
2.1.1. Rettifica Classifica Ufficiale under 17 Provinciale DP Vercelli – Graduatoria domande di ammissione per Società non aventi diritto al Campionato Regionale Under 17.....	2
2.1.2. Riunione organizzativa Attività Giovanile Femminile s.s. 2020/2021	2
6. TRIBUNALE FEDERALE	3

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Segreteria L.N.D.

1.1.1. RETTIFICA GRADUATORIA DOMANDE DI AMMISSIONE PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO AL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

A seguito del mancato inserimento dell'A.S.D. EUROPA BEVINGROS a causa di un mero errore di trascrizione tra i Sodalizi richiedenti l'ammissione al Campionato di Seconda categoria di Società non aventi titolo, si riporta in allegato al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale la nuova graduatoria che annulla e sostituisce quella pubblicata sul comunicato ufficiale n. 3 del 21/7/2020.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. RETTIFICA CLASSIFICA UFFICIALE UNDER 17 PROVINCIALE DP VERCELLI – GRADUATORIA DOMANDE DI AMMISSIONE PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

A fronte della rettifica pervenuta in data odierna dalla Delegazione Provinciale di Vercelli con la quale ha comunicato di non aver compiuto un'operazione basilare nel sistema informatico durante l'elaborazione della classifica ufficiale del Campionato Provinciale Under 17 organizzato dal suddetto Ente periferico, si trascrive – qui di seguito – la nuova graduatoria ufficiale che annulla e sostituisce quella pubblicata sul comunicato ufficiale n. 58 del 21/6/2020:

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VC- GIRONE A										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	Class.avulsa Punti
1 U.S.D.L.G. TRINO	43	16	14	1	1	54	14	40	0	
2 A.S.D.CRESCENTINESE	38	16	12	2	2	64	14	50	0	
3 A.S.D.GATTINARA F.C.	37	16	11	4	1	35	10	25	0	4
A.S.D.CE.VER.SA.MA BIELLA	37	16	12	1	3	62	15	47	0	1
A.S.D.FULGOR RONCO VALDENGO	28	15	9	1	5	34	17	17	0	
A.S.D.DUFOUR VARALLO	26	16	8	2	6	33	23	10	0	
G.S.D.CANADA	22	16	7	1	8	31	35	4	0	
A.S.D.F.C.VIGLIANO	21	15	6	3	7	33	25	8	0	
A.S.D.JUNIOR GRIGNASCO	17	16	5	2	9	30	44	14	0	
A.S.D.RIVER SESIA CALCIO	12	15	3	3	9	27	36	9	0	
U.S.D.VIRTUS VERCELLI	6	15	2	0	13	13	71	58	0	
A.S.D.JUNIOR CALCIO PONTSTURA	5	16	2	0	14	11	69	58	1	
A.S.D.LIVORNO F.CALCIO 1926	3	15	1	0	14	10	64	54	0	

* = FUORI CLASSIFICA

Pertanto, a seguito dell'attuale posizione di classifica occupata dalla Società CRESCENTINESE, si riporta in allegato al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale la nuova graduatoria relativa alle domande di ammissione di Società non aventi titolo al Campionato Regionale Under 17 che annulla e sostituisce quella pubblicata sul comunicato ufficiale n. 3 del 21/7/2020.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. RIUNIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE S.S. 2020/2021

Si informano le Società che il Coordinatore regionale S.G.S. Luciano Loparco, il giorno **Lunedì 27 Luglio 2020, alle ore 18.30**, ha indetto una riunione dedicata alla pianificazione e organizzazione dell'attività giovanile femminile Under 17-Under 15-Under 12 per la stagione sportiva 2020-2021.

L'incontro sarà svolto in videoconferenza sulla piattaforma online "Cisco Webex Meetings".

Si pregano le Società interessate di richiedere all'indirizzo mail femm.piemontevasgs@figc.it le credenziali per poter partecipare all'incontro.

6. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 17.7.2020, collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Alfredo Repetti (Componente estensore), avv. Flavio Campagna (Componente)

Deferimento da parte della Procura Federale del sig. VASQUEZ VASQUEZ Cristian per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 40 comma 6 delle NOIF, nonché della APD San Maurizio Canavese a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S. della violazione ascrivibile al suo tesserato

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 25.6.2020, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il sig. VASQUEZ VASQUEZ Cristian, cittadino Peruviano, il quale nell'ambito della procedura volta ad ottenere il tesseramento in qualità di calciatore per la società APD San Maurizio Canavese aveva dichiarato di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera; al contrario, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla Federazione Peruviana, si era accertato che il predetto calciatore risultava essere stato tesserato per la società "San Juan de Vilcahuara Club", regolarmente affiliata alla federazione stessa. Deferiva altresì la APD San Maurizio Canavese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S. della violazione ascrivibile al sig. VASQUEZ VASQUEZ Cristian.

All'udienza del 17.7.2020, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano l'avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. PICAT RE Michelangelo, Presidente della APD San Maurizio Canavese.

Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale informava della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell'articolo 127 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).

Le parti presenti chiedevano procedersi con il giudizio ed il Procuratore Federale richiedeva l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 500,00 per la APD San Maurizio Canavese e di cinque giornate di squalifica per il giocatore VASQUEZ VASQUEZ Cristian.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Codesto Tribunale Federale Territoriale, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene acclarate le violazioni ascritte al sig. VASQUEZ VASQUEZ Cristian.

Sono agli atti la dichiarazione del giocatore, allegata alla richiesta di tesseramento per la APD San Maurizio Canavese, di non essere mai stato tesserato per società appartenenti a federazioni estere, unitamente alla comunicazione della Federazione Peruviana che smentisce tale affermazione, facendo presente che il predetto calciatore risultava tesserato per la società "San Juan de Vilcahuara Club", affiliata alla federazione stessa.

Il comportamento tenuto dal sig. VASQUEZ VASQUEZ Cristian è pertanto contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva previsti dall'art. 4 comma 1 C.G.S. e come tale deve essere sanzionato.

Conseguentemente anche la società APD San Maurizio Canavese deve essere tenuta a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S. del comportamento ascritto al predetto calciatore.

In ragione di tali considerazioni codesto Tribunale Federale Territoriale così provvede e

COMMUNA

- al giocatore VASQUEZ VASQUEZ Cristian la sanzione della squalifica per due giornate
- alla APD San Maurizio Canavese la sanzione dell'ammenda di € 100,00.

Il Presidente
Avv. Paolo Pavarini

b) Seduta del 17.7.2020. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Anna Mattioli (Componente estensore) Avv. Flavio Campagna (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor Tafa Armandò, calciatore, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, C.G.S., in relazione al combinato disposto di cui all'art. 40, comma 6 e art. 40 quater, comma 3 delle N.O.I.F.; della società A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. per i fatti commessi nel suo interesse dal suddetto calciatore.

Con atto del 23.12.2019 - 16.1.2020 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. Tafa Armandò, nato il 25.1.1989, calciatore, per avere, in violazione delle norme epigrafate, in occasione del tesseramento con la Società A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera.

Il procedimento trae origine dalla trasmissione, effettuata alla Procura Federale dal Responsabile Ufficio Tesseramento FIGC, della comunicazione ricevuta dalla Federazione Albanese di precedente tesseramento all'estero del suddetto calciatore e conseguente revoca del tesseramento in favore della richiedente Società A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA, autorizzato sul presupposto di dichiarazione rivelatasi mendace.

Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita la documentazione relativa al tesseramento autorizzato (dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a federazione estera; richiesta di tesseramento del calciatore da parte della Società A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA; accettazione dell'Ufficio Tesseramento; comunicazione della Federazione Albanese all'Ufficio Tesseramento FIGC da cui si evince precedente tesseramento del giocatore; revoca del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento FIGC).

Nella seduta del 17.7.2020, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l'avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale e il sig. PEDROTTI Paolino, per delega del Presidente della Società.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

quattro giornate di squalifica nei confronti di Tafa Armandò;
500,00 Euro di ammenda nei confronti della Società A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA.

Il sig. PEDROTTI ha sottolineato il fatto che la società non era in grado di verificare la circostanza, trattandosi nella fattispecie di primo tesseramento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli atti processuali acquisiti consentono di ritenere sussistente il fatto di cui all'incolpazione; ed infatti dalla documentazione acquisita emerge per tabulas il contrasto tra la dichiarazione sottoscritta dal giocatore e la formale comunicazione pervenuta dalla Federazione Albanese, cui ha fatto seguito la significativa circostanza che lo stesso non abbia esercitato alcuna delle facoltà difensive indicategli con la comunicazione di conclusione delle indagini e non sia comparso all'udienza fissata per la celebrazione del procedimento, regolarmente comunicatagli.

Il Tribunale ritiene tuttavia equo e proporzionato al fatto applicare sanzioni ridotte rispetto alle richieste formulate dalla Procura federale e, più precisamente, quanto al giocatore, la sanzione di due giornate di squalifica; quanto alla società, vista l'impossibilità per la stessa di procedere a

verifica della circostanza, trattandosi di primo tesseramento, applicare, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione simbolica di € 50,00 di ammenda.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale

dichiara la responsabilità del giocatore Tafa Armandò deferito e, conseguentemente, gli infligge la sanzione della squalifica per due giornate;
dichiara la Società A.S.D. Don Bosco Alessandria responsabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CGS e per l'effetto applica alla medesima la sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta).

Il Presidente
Avv. Paolo Pavarini

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 6 Agosto 2020

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 23 Luglio 2020

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)